

FOCUS ELEZIONI E REFERENDUM

I DIRITTI DEL PERSONALE

Breve guida alla gestione delle chiusure dei plessi e delle prestazioni lavorative

In vista delle prossime consultazioni referendarie, la UIL Scuola Toscana intende fare chiarezza sulla gestione del personale Docente e ATA, onde evitare disposizioni illegittime o interpretazioni errate delle norme vigenti.

1. CHIUSURA TOTALE DELL'ISTITUTO

Qualora l'autorità competente disponga la chiusura dell'intero istituto, le attività didattiche sono sospese e i locali risultano inaccessibili.

- **Assimilazione al servizio:** I giorni di chiusura per causa di forza maggiore sono equiparati a **servizio effettivamente e regolarmente prestato**. Il dipendente non può svolgere la prestazione per cause esterne non imputabili alla sua volontà (Art. 1256 Codice Civile).
- **Validità giuridica:** Il periodo è utile a tutti i fini (anno di formazione e prova, proroga supplenze, maturazione ferie e scatti di anzianità).
- **Nessun obbligo:** Il personale **non deve** giustificare l'assenza, **non deve** recuperare le ore e **non può** subire decurtazioni economiche.
-

2. CHIUSURA PARZIALE (Solo alcuni Plessi)

Se solo alcuni edifici sono individuati come sede di seggio, la distinzione è netta:

A. Personale dei Plessi sede di seggio

- **Docenti e ATA:** Sono pienamente legittimati a non prestare servizio. L'assenza è considerata servizio a tutti gli effetti.
- **Mobilità d'urgenza:** Il Dirigente Scolastico può spostare il personale in altri plessi aperti solo se previsto dalla **contrattazione d'istituto**. In assenza di tali accordi, il personale è esentato dal servizio senza obbligo di recupero.

B. Personale dei Plessi NON sede di seggio

- Le attività didattiche proseguono regolarmente. Docenti e ATA assegnati a tali edifici devono prestare servizio secondo il proprio orario ordinario.